

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.3.2010
COM(2010)87 definitivo

2008/0198 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea**

relativa alla

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

1. PREMESSA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2008) 644 - 2008/0198(COD)):	17 ottobre 2008
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	1° ottobre 2009
Data del parere del Comitato delle regioni:	Nessun parere
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	22 aprile 2009
Data di trasmissione della proposta modificata:	[...].
Data di adozione della posizione del Consiglio:	1° marzo 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Il regolamento è finalizzato a ridurre al minimo i rischi connessi all'immissione sul mercato dell'UE di legno di provenienza illegale. Lo strumento si basa sul principio secondo cui gli operatori dovrebbero applicare la dovuta diligenza quando commercializzano per la prima volta nell'UE legno e prodotti da esso derivati.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 22 aprile 2009. La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o nel loro principio ispiratore 37 dei 75 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura, ove ha ritenuto che tali emendamenti chiarissero o migliorassero la proposta della Commissione e fossero compatibili con la finalità generale della proposta.

Il 1° marzo 2010 il Consiglio ha adottato, a maggioranza qualificata, la sua posizione in prima

lettura, che ha tenuto conto di diciassette emendamenti del Parlamento europeo.

La Commissione aveva respinto tali emendamenti perché avrebbero modificato l'approccio e i principi generali della proposta o perché erano onerosi e andavano al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo del regolamento. Fra gli emendamenti considerati figuravano l'introduzione del divieto di commercializzazione di legno di provenienza illegale e di prodotti da esso derivati, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento a tutti gli operatori della filiera del legno nonché le disposizioni correlate sulla tracciabilità e gli emendamenti che introducono obblighi in materia di etichettatura.

La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio non alteri né l'impostazione né le finalità della proposta e può quindi accettarla.

3.1.1. Osservazioni specifiche

3.1.1.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio

Gli emendamenti **22**, **29**, **47** e **72**, che stabiliscono di prestare particolare attenzione all'impatto del regolamento sulle piccole e medie imprese, sono stati accolti in via di principio e sono stati integrati nel testo dei relativi articoli, che ora prevedono che nel riesame del regolamento si tenga conto, in particolare, delle conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese. Gli emendamenti stabiliscono inoltre che gli atti delegati non dovrebbero creare un onere sproporzionato per gli operatori. La Commissione ha fatto una dichiarazione (allegata) con la quale si è impegnata a tentare di agevolare gli operatori per quanto riguarda la loro capacità di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese/degli operatori di piccole-medie dimensioni. L'emendamento **44**, che propone di aggiungere alcuni tipi di informazione specifici, è stato accolto in parte e il testo dell'articolo riguardante il sistema di dovuta diligenza è stato modificato di conseguenza. L'emendamento **51**, riguardante l'introduzione di una disposizione sui conflitti d'interesse negli obblighi degli organismi di controllo, è stato accolto, così come l'emendamento **64**, che specifica come rendere disponibili al pubblico le informazioni contenenti l'elenco delle autorità competenti incaricate dell'applicazione del regolamento.

3.1.1.2. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione del Consiglio

Gli emendamenti **21** e **32** riguardano l'ambito di applicazione del regolamento e sanciscono che il legno e i prodotti da esso derivati soggetti a criteri obbligatori di sostenibilità non debbano essere esclusi dal regolamento medesimo. La proposta della Commissione prevedeva invece una deroga per tali prodotti e per questo gli emendamenti non erano stati accolti dalla Commissione, perché ritenuti incompatibili con la politica UE nel campo delle energie rinnovabili. Su questo tema il Consiglio ha adottato una posizione analoga a quella del Parlamento. La Commissione può ora accettare la modifica nel quadro della posizione globale del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei criteri di rischio. L'emendamento **38**, riguardante la definizione della legislazione applicabile, è stato respinto dalla Commissione perché introduceva un ambito legislativo molto ampio di cui tener conto. Poiché tuttavia è stato accolto in parte dal Consiglio, e ciò ha ampliato la definizione contenuta nella proposta della Commissione, quest'ultima può accettare tale formulazione più limitata. Gli emendamenti dal **51 al 56** riguardanti il riconoscimento degli organismi di

controllo da parte della Commissione sono stati accolti in parte, mentre la Commissione li aveva respinti ritenendoli non conformi con il principio di sussidiarietà. La Commissione può condividere la posizione secondo la quale, nei casi in cui gli organismi di controllo intendano svolgere le loro attività in più di uno Stato membro, sia opportuno che la Commissione li riconosca. L'emendamento **61** è stato accolto per quanto riguarda la parte sulla disponibilità delle informazioni sui controlli; su questo punto la proposta della Commissione prevedeva la pubblicazione di una semplice sintesi.

3.1.1.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, in parte o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione del Consiglio

La Commissione aveva accolto nel loro principio ispiratore alcuni emendamenti riguardanti essenzialmente i considerando. Si tratta, in particolare, di emendamenti relativi all'ambiente forestale, alla biodiversità, agli ecosistemi forestali e alla gestione sostenibile delle foreste (emendamenti 1-8, 9-11 e 14). Il Consiglio non ha ritenuto di doverli inserire nella sua posizione perché ridondanti.

3.1.1.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione del Consiglio

Gli emendamenti del Parlamento che si discostavano notevolmente dall'idea iniziale che ha ispirato la proposta della Commissione sono stati respinti da quest'ultima e non hanno trovato collocazione nella posizione del Consiglio. Tali emendamenti riguardano in particolare: l'introduzione del divieto di commercializzare legno di provenienza illegale e prodotti da esso derivati (emendamenti **42** e **43**); l'estensione del campo di applicazione della proposta a tutti gli operatori della filiera di approvvigionamento e non solo a quelli che immettono per la prima volta sul mercato il legno e i prodotti da esso derivati (emendamenti **15**, **31** e **33-35**) e il concetto associato di tracciabilità (emendamento **41**); l'inserimento dell'obbligo di etichettatura attestante l'origine dei prodotti derivati dal legno (emendamenti **20** e **50**); la maggior parte degli emendamenti **51-53** sui requisiti per gli organismi di controllo.

3.1.1.5. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione sono le seguenti.

Definizione di "legname e prodotti del legno": il Consiglio ha modificato la definizione per precisare che sono esclusi i prodotti del legno derivati da legname o da prodotti del legno già commercializzati. La Commissione è favorevole a tali modifiche che rientrano nello spirito della sua proposta; può anche sostenere l'esenzione per i prodotti del legno riciclati ed è disposta a esaminare formulazioni alternative per la definizione di tali prodotti.

Definizione di "commercializzazione": la definizione è stata modificata per comprendere anche la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Definizione di "legislazione applicabile": la definizione è stata ampliata per renderla più compatibile con la definizione utilizzata negli accordi volontari di partenariato (VPA) del

piano d'azione FLEGT e comprende la normativa in materia ambientale e forestale, la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale, e i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà. La Commissione non è contraria a questo emendamento perché lo ritiene un approfondimento della propria proposta e perché non contiene alcuni elementi problematici che erano invece presenti negli emendamenti del Parlamento come l'inclusione del diritto internazionale applicabile e della legislazione sociale, in particolare il diritto del lavoro.

Sistema della dovuta diligenza: anche se la proposta iniziale della Commissione è stata rielaborata, la Commissione può comunque sostenere questa modifica che chiarisce i tre elementi principali del sistema della dovuta diligenza, in particolare l'accesso a talune informazioni, la procedura di valutazione del rischio e la procedura di attenuazione del rischio. Il Consiglio ha istituito quattro criteri di valutazione del rischio che possono essere integrati mediante atti delegati. Viene inoltre introdotto il concetto di rischio trascurabile.

Organismi di controllo: il Consiglio ha operato una distinzione tra organismi di controllo che intendono svolgere le proprie attività in uno Stato membro e quelli che intendono svolgerle in vari Stati membri. Il Consiglio ha convenuto che la Commissione riconosca gli organismi che svolgono le loro attività in vari Stati membri e che l'autorità competente di uno Stato membro sia responsabile del riconoscimento di organismi di controllo che svolgono le proprie attività esclusivamente in quello Stato membro. La Commissione può accogliere le modifiche del Consiglio che non sono in contrasto con il principio di sussidiarietà e condivide la posizione secondo la quale, nei casi in cui gli organismi di controllo intendano svolgere le loro attività in più Stati membri, sia opportuno che il riconoscimento spetti alla Commissione. Un'altra modifica alla proposta della Commissione riguarda l'obbligo imposto agli organismi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, di informare le autorità competenti in caso di grave o reiterata inadempienza da parte dell'operatore. La Commissione preferirebbe non inserire questa disposizione e ha già espresso i propri timori nella comunicazione sugli emendamenti proposti dal Parlamento; a suo parere tali disposizioni potrebbero causare una violazione del segreto professionale, soprattutto nel caso di organismi del settore privato, e dar vita, in ultima analisi, ad un rapporto meno efficace tra operatori e organismi di controllo. Tuttavia, visto che il Consiglio limita i casi di informazione alla grave o reiterata inadempienza da parte dell'operatore, la Commissione non si oppone alla modifica.

Controlli: il Consiglio ha ridotto il periodo in cui mantenere i registri dei controlli a cinque anni rispetto ai dieci originariamente proposti. Il Consiglio ha stabilito che le informazioni sui controlli siano rese accessibili a qualsiasi richiedente come stabilito dalla *direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*, mentre nella sua proposta la Commissione prevedeva la pubblicazione di una sintesi di tali registri. La Commissione può accogliere la modifica.

Diritto derivato: le disposizioni sulle procedure del comitato contenute nella proposta della Commissione sono state riviste alla luce dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. La Commissione può condividere la scelta del Consiglio riguardo alle disposizioni che dovrebbero essere modificate o integrate mediante atti delegati e alle disposizioni per le quali devono essere adottati strumenti di applicazione per garantire l'applicazione uniforme del regolamento. La Commissione esprime serie preoccupazioni sulla formulazione di alcune disposizioni, in particolare sul considerando che recita che "la Commissione consult[a] esperti nella fase preparatoria conformemente all'impegno da essa assunto nella comunicazione del 9 dicembre 2009 sull'attuazione dell'articolo 290 del TFUE", in merito alla quale la Commissione ha presentato una dichiarazione nel verbale del Consiglio (cfr. allegato).

Ambito dei prodotti: il Consiglio ha apportato varie modifiche, in particolare ha incluso il legno e i prodotti da esso derivati soggetti a criteri obbligatori di sostenibilità e i prodotti corrispondenti alla voce 4409 della nomenclatura combinata. Ha invece escluso i seguenti prodotti dall'ambito di applicazione: materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto e i prodotti realizzati con legno riciclato. La Commissione accetta queste modifiche. La Commissione potrebbe proporre alcuni adeguamenti tecnici di lieve entità all'allegato in seconda lettura, in particolare per garantire che il testo sia conforme all'ultima revisione della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio). In futuro essa prenderà in esame la possibilità di inserire i prodotti del capitolo 49 della nomenclatura combinata (allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio), come indicato nella sua dichiarazione allegata.

Applicazione: la proposta della Commissione prevedeva che il regolamento fosse applicabile 24 mesi dopo l'entrata in vigore; il Consiglio ha esteso il termine di 6 mesi. La Commissione può accogliere questa modifica, che le permette di consultare in maniera approfondita le parti in causa per la redazione degli atti delegati e di applicazione.

4. CONCLUSIONI

Le modifiche introdotte dal Consiglio sono compatibili con l'obiettivo di minimizzare il rischio di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale e si basano sulla proposta originaria della Commissione, che può pertanto accogliere la posizione del Consiglio.

ALLEGATO

Dichiarazioni della Commissione

- 1) In relazione agli articoli 12 e 18, la Commissione s'impegna a presentare una valutazione sull'attuale situazione economica e commerciale nell'UE per i prodotti che rientrano nel capitolo 49 del codice doganale dell'UE al fine di valutare se possano figurare nell'elenco dei prodotti allegato al presente regolamento.

La Commissione s'impegna inoltre a tentare di agevolare gli operatori per quanto riguarda la loro capacità di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto, in particolare, della situazione delle piccole e medie imprese/degli operatori di piccole-medie dimensioni.

- 2) La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul regolamento relativo alla commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati.

In quest'ambito prende atto del nuovo considerando 24 sulla consultazione di esperti nella fase preparatoria degli atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano svolgere un ruolo istituzionale formale. Le disposizioni sul coinvolgimento degli esperti nella preparazione degli atti delegati non possono pertanto figurare negli atti di base. Su questo punto la Commissione rimanda alla sua comunicazione del 9 dicembre 2009.

Per consentire l'avanzamento dell'iter legislativo in vista della tempestiva adozione del presente regolamento, la Commissione non si opporrà alla posizione del Consiglio in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta. La Commissione si riserva il diritto di tornare in seconda lettura sul considerando summenzionato tenendo conto anche della posizione assunta dal Parlamento europeo in materia.